

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU

Testo attuale

Art. 7 - Requisiti per la fruizione delle agevolazioni relative all'abitazione principale ed alle pertinenze non escluse dall'imposta

1 – 2 [omissis]

3. In presenza di un vincolo di coniugio, al medesimo nucleo familiare inteso come insieme dei due coniugi non legalmente separati non può corrispondere più di un'abitazione principale nell'ambito dello stesso comune. Qualora i coniugi possiedano, anche in quota parte, due distinte unità immobiliari nel territorio comunale e in essi abbiano stabilito rispettivamente la propria residenza anagrafica, per abitazione principale si intende:

- a. l'unità immobiliare indicata nella dichiarazione di almeno un coniuge;
- b. nel caso di discordanza tra le dichiarazioni dei coniugi, l'immobile ove risiedono il maggior numero di componenti il nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ovvero, qualora ciò risulti indeterminabile, l'immobile dichiarato più recentemente come tale.

4 – 9 [omissis]

Testo modificato

Art. 7 - Requisiti per la fruizione delle agevolazioni relative all'abitazione principale ed alle pertinenze non escluse dall'imposta

1 – 2 [omissis]

3. In presenza di un vincolo di coniugio, al medesimo nucleo familiare inteso come insieme dei due coniugi non legalmente separati non può corrispondere più di un'abitazione principale nell'ambito dello stesso comune. **Qualora i coniugi possiedano, anche in quota parte, due distinte unità immobiliari nel territorio comunale e in essi abbiano stabilito rispettivamente la propria residenza anagrafica, per abitazione principale si intende quella ove risiedono il maggior numero di componenti il nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Nel caso in cui il numero di componenti risiedenti in ciascuna abitazione sia il medesimo, per abitazione principale si intende l'unità immobiliare con valore catastale maggiore.**

4 – 9 [omissis]